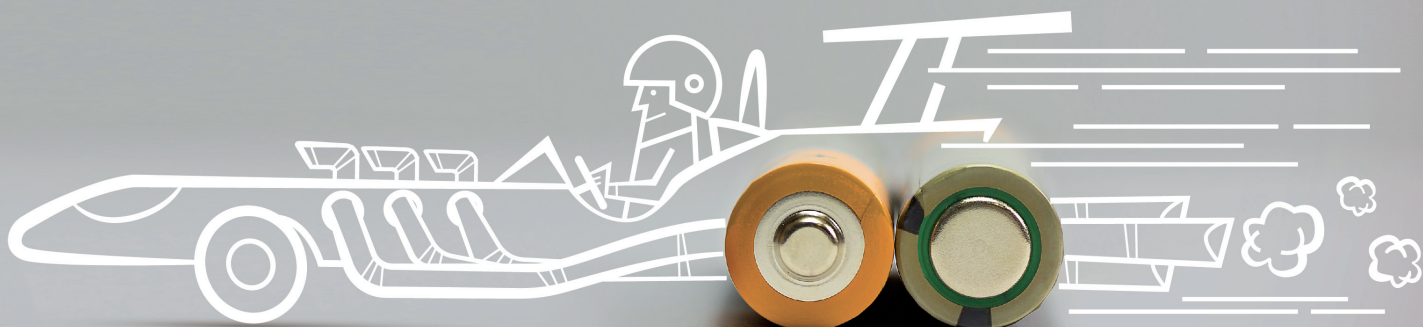




Dual Plus Reale Premi Ricorrenti

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI CON PRESTAZIONI COLLEGATE IN PARTE A GESTIONE SEPARATA E IN PARTE A FONDI INTERNI UNIT LINKED (TARIFFA A29A)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Modulo di Proposta

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DUAL PLUS REALE PREMI RICORRENTI

mod. 8311VIT_COND_04/2020

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

DUAL PLUS REALE PREMI RICORRENTI è un prodotto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio.

A fronte del pagamento di un piano di *versamenti ricorrenti* programmati e degli eventuali *versamenti aggiuntivi*, è prevista la *liquidazione* di una prestazione predefinita in caso di decesso dell'*Assicurato* avvenuto nel corso della durata contrattuale ai Beneficiari designati in *polizza*. È altresì possibile per il *Contraente* richiedere la *liquidazione* della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell'*Assicurato* (c.d. *riscatto*).

Il *contratto* prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate in parte alla *Gestione Interna Separata* "Reale Uno" e in parte al valore delle quote della Componente Unit Linked che dipende dalla oscillazione dei prezzi delle attività finanziarie in cui le linee stesse investono.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* iniziale e i *premi ricorrenti* successivi in una percentuale variabile tra il minimo del 10% e il massimo del 50% nella Gestione separata "Reale Uno" e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di *proposta*, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10% per ogni fondo prescelto:

- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Mercato Globale

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. PRESTAZIONI.....	1
	2. LIMITI DI COPERTURA.....	1
	3. OPZIONI CONTRATTUALI.....	1
	4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	3
	5. QUANDO E COME DEVO PAGARE.....	5
	6. DURATA DEL CONTRATTO.....	7
	7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO.....	7
	8. RISCATTO.....	8
	9. COSTI.....	9
	10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE.....	10
	11. REGIME FISCALE.....	18
	12. RECLAMI.....	19
	13. CONFLITTI DI INTERESSE.....	20
	14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.....	20
	15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO.....	21
	16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO.....	21
	17. FORO COMPETENTE.....	21

MODULO DI PROPOSTA

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE DI RIFERIMENTO

Il capitale di riferimento di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e switch volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e switch volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il capitale di riferimento è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni *IVASS*, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscano, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione del Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PREMIO UNICO RICORRENTE

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una frazione di prestazione assicurata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPOSTA (MODULO)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del *capitale investito* nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SWITCH

Operazione con la quale il Contraente richiede che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero in una o più gestioni interne separate, oppure che il capitale maturato in una gestione separata sia trasferito in un'altra gestione separata o in uno o più fondi interni unit linked.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PRESTAZIONI



Il *contratto* è a vita intera, pertanto la sua *durata* è pari al periodo compreso tra la data di *decorrenza* del *contratto* e il decesso dell'*Assicurato*. E' possibile esercitare il diritto di *riscatto* trascorso almeno un anno dalla data di *decorrenza* del *contratto*.

1.1. CASO MORTE

In caso di decesso dell'*Assicurato*, è previsto il pagamento ai *Beneficiari* designati dal *Contraente* del *capitale assicurato*, riproporzionato in presenza di eventuali *riscatti parziali*.

Il *capitale assicurato* in caso di decesso è dato dalla somma dei seguenti importi:

- *capitale maturato in gestione separata*,
- controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età raggiunta dall'*Assicurato* al momento del decesso (Garanzia Beneficiari), come di seguito indicato:
 - 15,00% se età inferiore o uguale a 39 anni;
 - 2,50% se età compresa tra 40 e 59 anni;
 - 0,75% se età compresa tra 60 e 79 anni;
 - 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il capitale da liquidare in seguito al decesso dell'*Assicurato* è calcolato al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della comunicazione di *sinistro*.

2. LIMITI DI COPERTURA



L'età dell'*Assicurato* alla *data di decorrenza* del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.

3. OPZIONI CONTRATTUALI



Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, può scegliere di ripartire i premi nella *Gestione separata* "Reale Uno" con un minimo del 10,00% e un massimo del 50,00% e la parte, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di *proposta*, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10% per fondo prescelto:

- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Mercato Globale

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, il *Contraente* può optare per l'attivazione di un pacchetto di *switch* automatici su uno solo dei Fondi Interni Unit Linked, come di seguito descritto.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, con le modalità di seguito indicate è possibile effettuare degli *switch* volontari.

3.1. SWITCH AUTOMATICI

Gli *switch* automatici sono costituiti dalle due funzioni di seguito descritte. Le funzioni non possono essere sottoscritte singolarmente.

Take value

Automatismo che interviene se il controvalore delle quote del fondo interno unit linked scelto aumenta almeno del 5,00% (con un minimo di 50 euro) rispetto al *capitale di riferimento* di quel fondo.

Il meccanismo preleva dal fondo interno unit linked il numero di quote pari alla differenza tra il controvalore delle quote e il *capitale di riferimento* divisa per il valore quota alla data di controllo. Successivamente incrementa l'investimento nella *gestione separata* Reale Uno di un importo pari al numero di quote prelevato, moltiplicato per il valore di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di controllo.

Lo switch "Take value" viene effettuato verso la gestione separata Reale Uno.

Take attack

Automatismo che interviene se il controvalore delle quote del fondo interno unit linked scelto scende almeno del 5,00% (con un minimo di 50 euro) rispetto al *capitale di riferimento* di quel fondo.

Il meccanismo preleva dalla *gestione separata* l'importo pari alla differenza tra il *capitale di riferimento* e il controvalore delle quote alla data di controllo e successivamente incrementa l'investimento nel fondo interno unit linked del numero di quote pari al rapporto tra l'importo prelevato e il valore di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di controllo.

Lo switch "Take attack" preleva il capitale dalla *gestione separata* Reale Uno fintanto che è presente del capitale su tale *gestione separata*.

Capitale di riferimento

Il *capitale di riferimento* di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e *switch* volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e *switch* volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il *capitale di riferimento* è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

Tempistiche

Il controllo per l'attivazione degli *switch* automatici viene effettuato con i valori di quota del primo *giorno lavorativo* di ogni mese.

Disattivazione

In qualsiasi momento il *Contraente* ha la facoltà di disattivare il pacchetto di *switch* automatici dandone comunicazione scritta alla società. La disattivazione verrà effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Inoltre, la disattivazione avviene nel caso in cui si azzeri il *capitale di riferimento* del fondo unit sul quale è appoggiata la strategia gestione (il *capitale di riferimento* può azzerarsi a causa di *switch* volontari in uscita, di riscatti parziali).

Gli automatismi non possono essere disattivati singolarmente e, a seguito della loro disattivazione, non possono più essere riattivati.

Ulteriori informazioni

Gli automatismi di *switch* sono legati al fondo scelto dal *Contraente* in fase di sottoscrizione e non è possibile variare tale fondo nel corso della durata contrattuale.

I movimenti effettuati in corso d'anno saranno riepilogati nell'estratto conto annuale.

3.2. SWITCH VOLONTARI

Il *Contraente* che intende modificare la ripartizione del proprio investimento, può chiedere che:

- il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in altri fondi interni unit linked o nella *gestione separata* Reale Uno;
- che il *capitale maturato* nella *gestione separata* Reale Uno sia trasferito in uno o più fondi interni unit linked.

L'operazione di *switch* volontario è soggetta alle seguenti condizioni:

- deve essere trascorso almeno un mese dalla *data di decorrenza* del contratto;
- è possibile trasferire il controvalore delle quote nella *gestione separata* purché a seguito del trasferimento il capitale nella *gestione separata* non sia al superiore al 50% del *capitale maturato* totale;
- è possibile trasferire il capitale dalla *gestione separata* ai fondi interni unit linked purché a seguito del trasferimento l'importo investito nella *gestione separata* non sia al di sotto del 10% del *capitale maturato* totale;
- nel caso in cui non venga trasferito tutto il controvalore di un fondo interno unit linked è possibile trasferire parte di esso purché a seguito del trasferimento il controvalore delle quote di tale fondo non sia inferiore al 10% del *capitale maturato* totale.

I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di *switch*. L'operazione di *switch* viene eseguita con i valori di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *switch*.

A seguito di un'operazione di *switch* volontario verrà prodotta un'*appendice* contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo *switch* disponibile in Agenzia. Inoltre tutti i movimenti effettuati in corso d'anno saranno riepilogati nell'estratto conto annuale.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente al *Contraente* la relativa informativa, unitamente al Regolamento dei fondi.

Per i costi relativi all'operazione di *switch*, si rinvia a quanto detto al successivo articolo 9.

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



4.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del *Contraente*;
- compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione *FATCA- CRS*;
- compilare e firmare il *modulo di proposta* fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell'*Assicurato*, designando i *Beneficiari* indicando l'ammontare del *premio* che vuole versare;
- sottoscrivere il contratto;
- versare il primo *premio* con le modalità indicate all'articolo 5.

Il *contratto* è concluso nel giorno in cui la *polizza* è sottoscritta dal *Contraente* e da Reale Mutua.

La *decorrenza* del *contratto* coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del *Contraente*.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il *premio*, alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24:00 del giorno di *decorrenza*, se successivo.

Se il versamento del *premio* è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

4.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di *revoca* della *Proposta*, di *recesso* dal contratto, **devono essere inviate** dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata**.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* quando coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è **obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento**. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al *Contraente*, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il *Contraente* ometta di comunicare tale variazione, **la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero**.

Il *Contraente* si obbliga altresì a comunicare alla *Società* il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della *polizza*.

4.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati i **documenti richiesti** per ogni ipotesi di *liquidazione*.

Riscatto

- richiesta sottoscritta dal *Contraente*;
- Modulo di autocertificazione *FATCA-CRS* compilato e sottoscritto.

Decesso

- certificato anagrafico di morte dell'*Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'*Assicurato*;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'*Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'*Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- dati anagrafici dei *Beneficiari* (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

4.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *riscatto*, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell'*Assicurato*.

5. QUANDO E COME DEVO PAGARE



5.1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PREMI

I *premi* versati dal *Contraente*, al netto dei relativi costi indicati all'articolo 9, saranno in parte investiti nella *gestione separata* e in parte impiegati per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni unit linked.

La parte di *premio* trattenuta a fronte dei costi del *contratto* (comprensivi dei costi per far fronte ai rischi demografici) non concorre alla formazione del *capitale investito*.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, versa il primo *premio*, fissa la periodicità con cui eseguire i versamenti successivi e sceglie come ripartire i *premi* in una percentuale variabile tra il minimo del 10% e il massimo del 50% nella *Gestione separata* "Reale Uno" e la parte restante nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con il minimo del 10% per fondo prescelto:

- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Mercato Globale

5.2. LIMITI DI PREMIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contratto prevede un piano di *premi unici ricorrenti*. Ogni *premio* è determinato in base al *capitale iniziale*.

La durata del pagamento dei *premi*, può variare a scelta del *Contraente*, da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

Il primo *premio* deve essere versato dal *Contraente* alla data di sottoscrizione della *proposta* o del *contratto* e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio di seguito specificati:

Periodicità del versamento	Importo premio minimo (€)	Importo premio massimo (€)
Mensile	50,00	1.000,00
Trimestrale	150,00	4.000,00
Semestrale	300,00	6.000,00
annuale	600,00	12.000,00

Il *Contraente* ha facoltà di variare con le modalità indicate al successivo articolo 5.3, la ripartizione, l'importo e la periodicità dei *premi*, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza l'obbligo di corrispondere gli arretrati.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il *premio* relativo al primo anno di durata del *contratto* è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta. In caso di mancato completamento della prima annualità entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale, il *contratto* si risolve e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché siano trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 1.000,00 euro; l'importo massimo è pari a 20.000,00 euro su base annua.

La *data di decorrenza* dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del *contratto* successiva al versamento. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Il versamento dei *premi* potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito, con bonifico bancario o postale, oppure, per i premi ricorrenti successivi al primo, tramite addebito diretto SDD.

In caso di pagamento tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), su conto corrente bancario o postale, il *Contraente* deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite.

In caso di pagamento tramite addebito diretto SDD, se la periodicità di versamento dei *premi* prescelta è mensile, alla sottoscrizione della *proposta* o del contratto il *Contraente* deve comunque versare in unica soluzione l'importo relativo ai premi del primo trimestre. Nel caso in cui il *Contraente* dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto di addebito, dovrà dare tempestiva notizia all'Agenzia che provvederà a far sottoscrivere il modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità prevista per il pagamento dei premi.

Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico del *Contraente*.

5.3. FLESSIBILITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Il *Contraente* può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo.

- Variazione delle percentuali stabilite:
trascorsi quattro mesi dalla *decorrenza del contratto*, può essere fissata in qualsiasi momento una diversa ripartizione del *premio* investito nelle *Linee di Investimento*, tale variazione avrà effetto dopo 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- Variazione di importo:
in qualsiasi momento può essere variato l'importo del *premio* su base annua, sia in aumento sia in diminuzione; dovranno, comunque, essere rispettati i limiti sopra riportati. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- Variazione di periodicità:
in qualsiasi momento può essere variata la periodicità dei versamenti a scelta tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- Ritardato versamento dei premi:
nel caso in cui il *Contraente* effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla *decorrenza del contratto* o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei *premi* successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

5.4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il *Contraente* può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza l'applicazione di alcun costo. Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

5.5. RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

In caso di interruzione del pagamento dei *premi* durante il primo anno (se cioè non è stato completato il versamento della prima annualità), è consentita la ripresa del pagamento delle rate rimanenti per completare la prima annualità, entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale.

Trascorsa la prima annualità, il *Contraente* può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza alcuna penalizzazione e riprenderli, senza versare gli arretrati, compatibilmente con la periodicità di pagamento in vigore al momento dell'interruzione.

All'atto della ripresa il *Contraente* dovrà indicare la modalità di pagamento scelta. Qualora decida di versare i premi tramite SDD, deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito.

Per il calcolo della rivalutazione dei versamenti sopra indicati si rimanda al successivo articolo 10.

6. DURATA DEL CONTRATTO



Il *contratto* è a vita intera, pertanto la durata è pari al periodo compreso tra la *data di decorrenza del contratto* e il decesso dell'Assicurato.

La durata del pagamento dei *premi*, può variare a scelta del *Contraente*, da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la *Proposta*, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla *revoca* stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di *decorrenza* del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il *recesso* decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del *recesso*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi corrisposto, al netto del *caricamento* per spese di emissione del *contratto* effettivamente sostenute.

8. RISCATTO



Il contratto, su richiesta del *Contraente*, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di *decorrenza*.

Il valore di *riscatto*, totale o parziale, è pari alla somma del *capitale rivalutato* investito sulla Gestione Separata e del controvalore delle quote investite sui fondi interni Unit Linked per la percentuale di seguito riportata, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali:

Anni trascorsi	% del capitale assicurato
1	96,00%
2	97,00%
3	98,00%
4	99,00%
5 e oltre	100,00%

Il controvalore della quota dei fondi interni Unit Linked è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di *riscatto*. Il *riscatto totale* o parziale è possibile trascorso almeno un anno dalla *data di decorrenza* del contratto.

È possibile effettuare *riscatti parziali* per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Non sono ammessi *riscatti parziali* che lascino il *contratto* in vigore con un valore di *riscatto* inferiore a 2.000,00 euro.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di *riscatto* parziale rappresenta una parte del valore di *riscatto* totale ed è uguale a quello richiesto dal *Contraente* al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti:

- è possibile riscattare il controvalore delle quote dei fondi interni unit linked purché, a seguito del *riscatto* il capitale nella *gestione separata* non sia superiore al 50% del capitale maturato totale;
- è possibile riscattare il capitale dalla *gestione separata* purché a seguito del *riscatto* l'importo investito nella *gestione separata* non sia al di sotto del 10% del capitale maturato totale;
- a meno che non venga riscattato tutto il controvalore di un fondo interno unit linked è possibile riscattare parte di esso purché, a seguito del riscatto, il controvalore delle quote di tale fondo non sia al di sotto del 10% del *capitale* maturato totale.

I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di *riscatto*. Il *capitale* da liquidare è calcolato al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta e la *rivalutazione* del *capitale investito* nella *gestione separata* tiene conto dei giorni trascorsi dall'ultima *ricorrenza* anniversaria al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *riscatto*.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Con il *riscatto* totale si determina l'immediato scioglimento del *contratto*.

9. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal *premio* versato, dai rendimenti della *gestione interna separata* a cui è legato il *contratto*, dagli importi liquidati in caso di *riscatto*.

Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi

<i>Caricamento</i> per spese di emissione del contratto	30,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione per versamenti successivi al primo premio (con frequenza annuale, semestrale e trimestrale)	2,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione per versamenti successivi al primo premio (con frequenza mensile)	1,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione per versamenti aggiuntivi	10,00 euro
<i>Caricamento</i> proporzionale sui <i>premi</i> (versamenti ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi)	3,00%
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel <i>caricamento</i> proporzionale al premio ed è destinato per la <i>copertura</i> assicurativa del rischio di decesso dell' <i>Assicurato</i> .

Il *premio netto* si ottiene sottraendo il *caricamento* per spese di emissione da ogni *premio* versato.

Il *capitale iniziale* è pari alla differenza tra il *premio netto* e il *caricamento* proporzionale al *premio*.

Avvertenza: l'*Intermediario* ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il *caricamento* proporzionale applicato ai *premi unici ricorrenti*.

Costi prelevati dal rendimento delle gestioni separate

Al momento della *rivalutazione* annuale, dai rendimenti certificati delle gestioni separate la *Società* trattiene la seguente *commissione di rivalutazione*:

Gestioni separate	Commissione di rivalutazione annua
Reale Uno	1,10%

Costi gravanti sui fondi interni unit linked

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale
Reale Linea Bilanciata Attiva	0,3750%	1,5000%
Reale Linea Mercato Globale	0,4375%	1,7500%

Costo per la remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR)

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR
Reale Linea Bilanciata Attiva	massimo 2,60%
Reale Linea Mercato Globale	massimo 2,50%

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del Fondo.

Costi per riscatto

Il costo di *riscatto*, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il *capitale maturato*, riproporzionato in presenza di eventuali *riscatti* parziali, come meglio specificato al precedente articolo 8.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	4,00%
2	3,00%
3	2,00%
4	1,00%
5 e oltre	Nessuna penalità

Costi per operazioni di switch

Ogni operazione di *switch*, volontaria o automatica, prevede un costo fisso pari a 3,00 euro. Tale costo è detratto dall'importo movimentato.

10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE



10.1. RIVALUTAZIONE GESTIONE SEPARATA

Ad ogni anniversario della *data di decorrenza* del contratto il *capitale maturato* alla *ricorrenza* anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o *switch* e secondo la ripartizione dell'investimento, viene rivalutato in base al *rendimento* della *gestione separata* Reale Uno diminuito della *commissione di rivalutazione* annua dell'1,00%.

Il tasso di *rendimento* della *gestione separata* Reale Uno è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della *rivalutazione* annuale delle polizze con *ricorrenza* anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di *rendimento* del fondo per calcolare la *rivalutazione* annuale di una *polizza* con *ricorrenza* nel 2019 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita per conoscere il valore del tasso di *rendimento* determinato per anno di *ricorrenza* anniversaria.

La *rivalutazione* del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Per la parte di investimento in *gestione separata*, in caso di decesso o di *riscatto*, il contratto garantisce il *capitale iniziale* relativo ad ogni *premio* versato, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o *switch*. In caso di *riscatto* tra l'inizio del 2° anno e la fine del 5° anno viene garantito il suddetto capitale al netto del costo di *riscatto* previsto all'articolo 9, per cui il *Contraente* sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi lordi versati.

Il *capitale maturato* viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di *riscatto*.

Casi particolari di rivalutazione

- Prima *rivalutazione* dei *versamenti* con periodicità sub-annuale, di *versamenti aggiuntivi* o di eventuali versamenti relativi a *premi arretrati*: per tutti i pagamenti che decorrono da una data non coincidente con le *ricorrenze* anniversarie, il *rendimento* attribuito alla prima successiva *ricorrenza* anniversaria del *contratto* sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni effettivamente trascorsi dall'effettiva data di *versamento* (*pro rata temporis*).
- Prima *rivalutazione* dei *versamenti* effettuati con ritardo: per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 10 giorni di ritardo consentiti (come precisato al precedente articolo 5.3), il *rendimento* attribuito alla prima successiva *ricorrenza* anniversaria del *contratto* sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni interamente trascorsi dalla data di versamento (*pro rata temporis*).
- In caso di decesso o *riscatto*: la *rivalutazione* del *capitale investito* nella *gestione separata* tiene conto dei giorni trascorsi dall'ultima *ricorrenza* anniversaria al sesto *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della comunicazione di *sinistro* o della richiesta di *riscatto*.

10.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI UNIT LINKED

I *premi investiti*, ripartiti nelle percentuali stabilite dal *Contraente* vengono divisi per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta.

Il valore unitario iniziale di ogni quota è:

- per il primo *versamento* quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il 1° *giorno lavorativo* della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto;
- per i *premi ricorrenti* successivi:
 - a) qualora venga rispettata la procedura mediante addebito diretto SDD, il valore unitario è quello della *ricorrenza* periodica successiva;
 - b) qualora l'incasso avvenga con altra modalità (mediante versamento presso l'agenzia), il valore unitario è quello della prima *ricorrenza* mensile successiva al pagamento, purché tale *ricorrenza* sia coincidente o successiva al 1° *giorno lavorativo* della settimana seguente.
- per i *versamenti aggiuntivi* il valore delle quote sarà quello della *ricorrenza* mensile successiva al versamento stesso, purché tale *ricorrenza* sia coincidente o successiva al 1° *giorno lavorativo* della settimana seguente. Nel caso in cui tale data sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del 1° *giorno lavorativo* successivo.

Il valore unitario delle quote di ogni fondo, al netto dei costi indicati al precedente articolo 9, viene valorizzato settimanalmente sul sito internet della *Società* all'indirizzo "www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita".

Tutte le operazioni che prevedono la conversione delle quote dei fondi interni unit linked in capitale saranno eseguite il 6° *giorno lavorativo* successivo al ricevimento da parte della *Società* del relativo modulo di richiesta.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE UNO"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "REALE UNO" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui *rivalutazione* è legata al *rendimento* del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle *Condizioni di assicurazione*.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una *Società* di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del *rendimento* del Fondo, quale descritto al seguente punto IV) e l'adequatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. *Società* Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del *capitale investito*, nonché l'adequata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del *Contraente* da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di *rendimento* decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di *rendimento* del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della *gestione separata*.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da *Società Reale Mutua di Assicurazioni* in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di *Società Reale Mutua di Assicurazioni*.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il *Contraente*.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra *gestione separata* solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. *Società Reale Mutua di Assicurazioni* provvederà ad inviare a ciascun *Contraente*, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della *Società Reale Mutua di Assicurazioni* (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Eonia 5%
- Barclays Euro Aggregate 55%
- Morgan Stanley World in Euro 40%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro;

Morgan Stanley World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliare;
- strumenti monetari;
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria.

La componente azionaria risulta essere compresa tra il 30% e il 50% del patrimonio del fondo.

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento* con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da *società* da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle *società* di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla *Società*, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari al 0,375% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla *società* di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una *Società* di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel *rendiconto* alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della *liquidazione* del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE LINEA MERCATO GLOBALE"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA MERCATO GLOBALE" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati prevalentemente nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio molto alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Morgan Stanley World in Euro 70%
- Morgan Stanley Emerging Market in Euro 15%
- Eonia 15%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Morgan Stanley World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;

Morgan Stanley Emerging Market in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari dei paesi emergenti.

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliare;
- strumenti monetari;
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura azionaria sia di natura obbligazionaria.

La componente azionaria risulta non inferiore al 70% del patrimonio del fondo.

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento*. L'asset allocation tra investimenti di tipo azionario e obbligazionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;

- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle *società* di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla *Società*, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,4375% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla *società* di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del fondo.

Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel

rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

11. REGIME FISCALE



In vigore alla redazione delle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

A) Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di *premio* nei fondi interni unit linked destinata alla *copertura* del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal *Contraente* ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta al *Contraente* qualora l'*Assicurato* sia il *Contraente* stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il *Contraente* sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del *Contraente* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla *Compagnia*. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sul *Contraente* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di *riscatto* o decesso dell'*Assicurato* sono soggette a *imposta sostitutiva*, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'*Assicurato* sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla *copertura* del *rischio demografico* (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno o della *gestione separata*, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno o della *gestione separata* nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo *rendiconto* approvato.

Nel caso in cui il *Beneficiario* percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'*imposta sostitutiva* non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

A) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

B) imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettate ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno. L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di *riscatto* del *capitale investito* nei fondi interni unit linked, tranne per il periodo di *scadenza* o di *riscatto* della *polizza* dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di *riscatto* del *capitale investito* nei fondi interni unit linked. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del *riscatto* della *polizza*.

Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense *FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i *Contraenti* che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della *polizza*, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del *Contraente* persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La *Società* si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa *FATCA* (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla *normativa CRS* (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

12. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'*IVASS* con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla *Compagnia*.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'*IVASS* e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'*impresa d'assicurazione* con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'*IVASS* con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale

Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La *mediazione* si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Informativa in corso di contratto

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

13. CONFLITTI DI INTERESSE



La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitti di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO



La Compagnia si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno l'*estratto conto annuale* della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- per la componente di *gestione separata*:
 - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- per la componente *Unit Linked*:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al *Contraente* qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Lettera di conferma di investimento del premio

Reale Mutua provvederà a comunicare al *Contraente*, entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del *premio* lordo e di quello investito, la *data di decorrenza* del contratto, la *gestione separata* e i fondi interni unit linked su cui è stato ripartito il *premio*, il numero di quote attribuite (troncato alla terza cifra decimale), il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del *Contraente*, ne faccia annotazione sul contratto o su un'*appendice* dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

17. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario*, loro aventi diritto).

Dual Plus Reale Premi Ricorrenti

Tariffa **A29A**

PROPOSTA N. _____

INTERMEDIARIO _____ CUC/COD. _____

INTERMEDIARIO 2 _____ SUBAGENZIA _____

INTERMEDIARIO 3 _____

DECORRENZA POLIZZA _____

Dati identificativi del Contraente

Cognome e nome / Ragione sociale* _____ Data di nascita / Costituzione _____ Luogo di nascita / Costituzione _____ Sesso ☐ M ☐ F

Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Residenza / Sede _____

☐ Da barrare qualora l'indirizzo di corrispondenza / domicilio differisca dall'indirizzo di residenza. E' necessario compilare l'apposito modulo; in mancanza ogni comunicazione verrà inviata all'indirizzo di residenza.

Frazione (eventuale) _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Prefisso e telefono _____ Paese estero di residenza _____ Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____

Codice fiscale (P.Iva solo in caso di Ditta Individuale) _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) **È obbligatorio l'invio di un documento valido.** N. documento _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

Persona politicamente esposta ☐ SI ☐ NO CATEGORIA P.E.P. (vedi informativo sul retro del modulo) _____

* In caso di Contraente "persona giuridica", si prega di compilare la "SCHEDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE/TITOLARI EFFETTIVI", da allegare alla presente proposta.

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del Contraente (da compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)

Qualifica: ☐ Rappresentante legale ☐ Delegato ☐ Tutore

Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ Paese _____ Residenza ai fini fiscali (1) _____

Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. documento _____

Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____ Rilasciato da _____ Località di rilascio _____

Relazione tra Contraente ed esecutore: ☐ esecutore legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente;

☐ esecutore legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente. Specificare legame _____ ☐ Altro legame. Specificare legame _____

Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)

Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Sesso ☐ M ☐ F

Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Codice fiscale _____

Residenza (o domicilio) _____ N. _____ CAP _____ Frazione / Comune _____ Prov. _____

Documento di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. Documento _____ Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Persona politicamente esposta ☐ SI ☐ NO

Ulteriori informazioni sull'Assicurando se riveste la qualifica di titolare effettivo in caso di contratto per conto altrui – ex art. 1891 c.c.

- ☐ Persona fisica, diversa dal cliente, nell'interesse della quale in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita:
 - ☐ Titolare effettivo legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente.
 - ☐ Titolare effettivo legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente. Specificare: _____
 - ☐ Altro legame. Specificare: _____

Beneficiari (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)

In caso di mancata indicazione del beneficiario nominativo, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario. La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicato all'impresa. In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:

1	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
2	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
3	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
4	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
5	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento

Beneficiario non nominativo (2) _____

Qualora il Contraente lo desideri, è possibile indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. In caso di Beneficiari plurimi, si prega di consegnare l'elenco con i dati identificativi.

Referente Terzo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita/Costituzione		Sesso
Codice fiscale	Indirizzo di residenza		☐ M ☐ F	
Frazione	Comune di residenza		CAP	Provincia
Telefono	Indirizzo e-mail			

Premio e prestazioni

Caricamento per spese di emissione € 30,00

Versamento ricorrente Euro _____ (premio minimo annuo Euro 600,00)

Frazionamento ☐ Annuale ☐ Semestrale ☐ Trimestrale ☐ Mensile

Premio al perfezionamento* Euro _____

Durata del contratto: vita intera Durata pagamento premi: anni _____ (min 10 anni; max 25 anni)

Il premio è investito nella gestione separata Reale Uno e nei seguenti Fondi Unit Linked secondo le percentuali da riportare nell'apposita colonna, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati:

Linee di investimento	Percentuale
Gestione Separata REALE UNO	(minimo 10% - massimo 50% del premio) _____
REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA	(minimo 10% - massimo 90% del premio) _____
REALE LINEA MERCATO GLOBALE	(minimo 10% - massimo 90% del premio) _____
Totale	100%

Convenzione _____

* nel caso di periodicità mensile e addebito diretto SDD, il premio al perfezionamento dovrà essere pari alla somma dei premi del primo trimestre; trascorsi i primi 3 mesi, l'importo che verrà addebitato è quello indicato nella casella "Versamento ricorrente".

Se si tratta di reinvestimento indicare numero di polizza in scadenza / scaduta _____

Scelta dei servizi opzionali attivabili (per maggiori informazioni si rimanda alle Condizioni di Assicurazione)

Automatismi di Switch automatico:

☐ Attivi sul seguente fondo interno Unit Linked: _____

☐ Non attivi

Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito, con bonifico bancario o postale, oppure, per i premi ricorrenti successivi al primo, tramite addebito diretto SDD.

In caso di pagamento tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), su conto corrente bancario o postale, il Contraente deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite.

Revocabilità della proposta e diritto di recesso del Contraente ➔ Per le modalità di esercizio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Io sottoscritto

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me rese anche se materialmente scritte da altri sono veritiere ed esatte, che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, facendomi carico di comunicare alla Società eventuali variazioni di dati da me forniti;
- **PRENDO ATTO** che la Società non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni nel caso di applicazioni di condizioni restrittive, rinvio o rifiuto;
- **PRENDO ATTO** che le informazioni incomplete o inesatte riportate sul presente modulo possono causare il differimento dell'investimento.

Firma e/o timbro del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

☒ _____

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)

☒ _____

Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico (Il consenso non è riferibile all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali e può essere revocato in ogni momento)

Con riferimento al presente contratto, il sottoscritto Contraente dichiara di dare il proprio consenso alla Compagnia affinché, nel corso del rapporto contrattuale, la stessa possa inviare la documentazione disponibile in formato elettronico (o le specifiche informazioni per il relativo recupero) al seguente indirizzo di posta elettronica, attualmente valido e regolarmente in uso. A tale proposito, il medesimo Contraente si impegna a comunicare a Reale Mutua Assicurazioni o all'Intermediario ogni eventuale variazione dell'indirizzo e-mail sotto indicato. La Compagnia si riserva, in caso di sopraggiunte difficoltà tecniche, di provvedere alla spedizione della documentazione anche in formato cartaceo.

Indirizzo e-mail _____

Firma del Contraente

☒ _____

Autocertificazione Trasparenza Fiscale

DA COMPILARE A CURA DELLE PERSONE FISICHE

- ☐ Il Contraente dichiara di "NON avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA".
- ☐ Il Contraente dichiara di "avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale.

Codice fiscale identificativo _____

(TIN - Federal Taxpayer Identification Number - se Residenza ai fini Fiscali US)

Firma del Contraente

☒ _____

DA COMPILARSI A CURA SIA DELLE PERSONE FISICHE CHE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Da compilarsi esclusivamente in caso di ulteriori residenze fiscali oltre a quelle già dichiarate:

Residenza fiscale _____ NIF (Numero Identificativo fiscale) _____

Il Contraente dichiara di avere ulteriori residenze fiscali oltre a quelle sopra indicate: ☐ SI ☐ NO

(se SI, compilare il modulo "Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS" disponibile presso l'intermediario)

Firma del Contraente

(o dell'esecutore per conto del Contraente)

☒ _____

DA COMPILARSI A CURA DELLE SOLE PERSONE GIURIDICHE

Il Contraente rientra in una delle seguenti categorie: ☐ SI ☐ NO (Se SI, compilare il modulo "Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS" disponibile presso l'Intermediario)

- Società con sede legale / luogo di costituzione o indirizzo in USA, o
- è un'Istituzione Finanziaria, o
- il proprio reddito deriva, per una quota maggiore del 50%, dallo svolgimento di attività finanziaria.

Firma dell'esecutore per conto del Contraente

☒ _____

Informazioni per l'adeguata verifica della clientela

Il cliente dovrà fornire risposte precise ai quesiti sottoelencati. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'impossibilità da parte della Compagnia, a dar seguito all'operazione richiesta.

a) Indicare lo scopo prevalente e la natura dell'operazione: ☐ Risparmio; ☐ Investimento; ☐ Protezione.

b) Indicare la prevalente provenienza dei fondi utilizzati per la realizzazione della presente operazione ☐ Reddito da lavoro dipendente ☐ Reddito da lavoro autonomo

☐ Vincita ☐ Lascito/eredità/donazione ☐ Reddito da precedente occupazione/pensione ☐ Operazioni/ Rendite da immobili ☐ Utile societario/Reddito d'impresa

☐ Disinvestimento ☐ Reinvestimento ☐ Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni ☐ Scudo fiscale ☐ Altro (specificare) _____

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Persona giuridica:

Tip. di Ragione sociale (3) da inserire obbligatoriamente in caso di Contraente "persona giuridica" _____

S.A.E. Cod. () Descrizione _____ ATECO Cod. (.....) Descrizione _____

Persona fisica:

Professione (tutti i termini sono da intendersi al maschile e al femminile):

☐ Dipendente ☐ Dirigente / Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.) ☐ Imprenditore ☐ Libero professionista

☐ Lavoratore autonomo ☐ Non occupato (disoccupato, casalinga, studente) ☐ Pensionato

S.A.E. Cod. () Descrizione _____ T.A.E. (tipo di attività economica) Cod. () Descrizione _____

Fascia di reddito (persona fisica) / fatturato (persona giuridica) del Contraente

Fascia Reddito annuo o Fatturato annuo:

☐ da Euro 0 a Euro 2.500 ☐ da Euro 2.501 a Euro 20.000 ☐ da Euro 20.001 a Euro 50.000 ☐ da Euro 50.001 a Euro 100.000

☐ da Euro 100.001 a Euro 250.000 ☐ da Euro 250.001 a Euro 500.000 ☐ da Euro 500.001 a Euro 1.000.000 ☐ da Euro 1.000.001 a Euro 2.000.000

☐ da Euro 2.000.001 a Euro 10.000.000 ☐ da Euro 10.000.001 a Euro 50.000.000 ☐ superiore a Euro 50.000.000

Ulteriori informazioni economiche per il Contraente (persona giuridica)

Risultato economico: ☐ Utile ☐ Perdita Numero di esercizi in perdita ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 o oltre

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

Luogo e data

_____ Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

Spazio riservato all'intermediario

Contestualmente alla firma della presente proposta il sottoscritto (nome e cognome in chiaro di chi ritira effettivamente il mezzo di pagamento)

ritira: ☐ Bonifico ☐ Assegno bancario ☐ Assegno circolare ☐ Bancomat / Carta di credito ☐ Reinvestimento

Intestato a: ☐ Reale Mutua Assicurazioni ☐ _____

dell'importo di Euro _____

☐ BARRARE SE NON SI EFFETTUA ALCUN INCASSO

Firma dell'Intermediario

Ulteriori dichiarazioni

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta:

- il documento contenente le informazioni chiave (KID) Codice 8311VIT_KID_04_2020;
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) Codice 8311VIT_DAI_04_2020;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Codice 8311VIT_COND_04_2020.

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

DICHIARO che i dati relativi al Contraente sono stati da me personalmente raccolti e di aver rilasciato copia della documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (allegati 3 e 4). DICHIARO altresì di avere raccolto le informazioni necessarie ai fini FATCA.

Firma dell'Intermediario

X _____

DICHIARO:

- di aver preso visione del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli intermediari devono attenersi (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
- di aver ricevuto copia della dichiarazione contenente i dati essenziali sull'intermediario e sull'attività dallo stesso svolta (conforme al modello di cui all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Luogo e data

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X _____

Al fine di consentire la corretta emissione del contratto sottoscritto, prima di inviare il documento in Società verificare che tutti i campi siano stati compilati e le firme richieste siano state raccolte.

La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.

Ulteriori informazioni per l'adeguata verifica della clientela a cura dell'Intermediario

Modalità di svolgimento del rapporto continuativo:

- ☐ In presenza del cliente / legale rappresentante ☐ In presenza del solo delegato ☐ Mediante telefono o attraverso internet

Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto:

- ☐ Normale ☐ Riluttante a fornire informazioni sufficienti
- ☐ Il cliente ha chiesto di ristrutturare il rapporto o l'operazione perché l'originaria impostazione implicava l'identificazione o un supplemento di istruttoria
- ☐ Il cliente intende operare con modalità non usuali ☐ Interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione

Compatibilità del rapporto/operazione con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente:

- ☐ Polizza / operazione compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente
- ☐ Polizza / operazione non compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente ☐ Non conoscenza della compatibilità

Documentazione raccolta che attesta i poteri dell'esecutore ovvero del soggetto che agisce in nome e per conto del Contraente (da compilare nell'eventualità che sia presente un esecutore diverso dal Contraente):

- ☐ Procura / Delega ☐ Delibera assemblea / C.d.A. ☐ Provvedimento giudice tutelare ☐ Statuto ☐ Visura camerale

Luogo e data

Nominativo Rilevatore

X _____

Firma del Rilevatore

X _____

Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.

2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell'interessato. Tale consenso viene espresso dall'interessato, apponendo la sua firma nell'apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.

3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situato anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.

5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell'European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail buongiorno reale@realemutua.it. Qualora intenda rivolgere un'istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@realemutua.it.

7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello 11 - Torino.

Consenso al trattamento dei dati personali

☐ **Consenso necessario:** il/la sottoscritto/a, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), presta il suo consenso, al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 della stessa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Firma dell'Assicurando

☒

☐ **Consensi facoltativi per attività commerciali e di marketing:** la Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 della presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell'esecuzione di quanto da lei richiesto e contrattualmente previsto, in particolare per poterla aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscere il suo personale gradimento o le sue aspettative rispetto alla qualità dei servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo motivo, la Società le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali con riferimento a specifiche finalità apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un sì o da un no. Il suo eventuale consenso costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati in relazione a dette finalità.

Il suo eventuale consenso costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati in relazione a dette finalità.

a) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte della Compagnia:

– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

☐ SI ☐ NO

– tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

☐ SI ☐ NO

b) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte delle Società del Gruppo Reale Mutua:

– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

☐ SI ☐ NO

– tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

☐ SI ☐ NO

c) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte di partner commerciali delle Società del Gruppo Reale Mutua:

– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

☐ SI ☐ NO

– tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

☐ SI ☐ NO

d) per partecipare a rilevazioni della qualità di servizi, elaborazione di studi, indagini statistiche e ricerche di mercato, effettuati da soggetti terzi per conto della Compagnia:

– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

☐ SI ☐ NO

– tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

☐ SI ☐ NO

e) per partecipare a concorsi e operazioni a premio:

– tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria

☐ SI ☐ NO

– tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

☐ SI ☐ NO

f) per il compimento di attività di collocamento di servizi on line:

☐ SI ☐ NO

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente) ☒

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo in materia di "Adeguata Verifica della Clientela" sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (artt. 17 e ss. D.Lgs. 231/07 come modificato dal D. lgs. 90/2017) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo per adempiere ad obblighi di legge. L'esercizio dei diritti inerenti i dati forniti è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 679/2016 cui si rinvia.

Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino via Corte d'Appello n. 11.

L'elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.realemutua.it.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate

sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario e al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del Codice Civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Obbligo di astensione

Art. 42 comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Comma 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Comma 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Comma 4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Persone politicamente esposte

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da meno di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Beneficiario

Art. 1 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

Beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal Contraente o dall'Assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.

(1) Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA

Salvo eccezioni, ai fini della normativa FATCA si considera "residente fiscale negli Stati Uniti" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b. sia residente stabilmente negli USA;
- c. sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'"Immigration and Naturalization Service";
- d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
 1. 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 2. 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

(2) INDICARE I BENEFICIARI IN BASE AI RELATIVI CODICI:

Cod. 1 - L'Assicurato - **Cod. 2** - Il Contraente - **Cod. 3** - Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 4** - I figli nati e nati dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 5** - Il coniuge dell'Assicurato - **Cod. 6** - Il coniuge e i figli dell'Assicurato nati e nati in parti uguali - **Cod. 7** - I genitori dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 8** - Vincolo a favore di terzi (indicare nome e cognome o ragione sociale). Qualora nessuna di tali forme corrispondesse alle esigenze, indicare comunque cognome e nome dei beneficiari per esteso negli appositi spazi.

(3) INDICARE LA TIPOLOGIA DI RAGIONE SOCIALE IN BASE AI RELATIVI CODICI:

0 Ditta Individuale; **1** Società in nome collettivo (Snc); **2** Società in accomandita semplice (Sas); **3** Società a Responsabilità limitata (Srl); **4** Società per Azioni (Spa); **5** Società in accomandita per Azioni (Sapa); **6** Cooperativa; **7** Altre Associazioni; **8** Non profit/strutture analoghe; **9** Soc. semplici (S.s.); **10** Condominio; **11** Trust/Strutture analoghe; **12** Enti religiosi.

**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 8311VIT - COND.



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.